



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Delibera di Giunta regionale n. 272 del 02/04/2021

Programma di sviluppo rurale 2014-2020: modalità per l'apertura condizionata dei termini di presentazione delle domande di aiuto sulle misure 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica" per l'anno 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 33 del 27/10/2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Vista la DGR n. 862 del 20/9/2016 in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari;

Visto il DM n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e ss.mm. ii.;

Viste le deliberazioni di giunta regionale:

- nn. 313/2017 e 810/2018 con le quali sono state individuate, per la misura 11 “Agricoltura Biologica” del PSR, le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- n. 811/2018 con la quale sono state individuate, per la misura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR, le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- n. 298/2020 con la quale la quale sono state integrate le suddette DGR nn. 810 e 811/2018 in merito alle fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

Visto il Reg (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 che all’articolo 7 modifica l’art 28 par. 5 e l’art. 29 par. 3 del citato Reg. (UE) 1305/2013, stabilendo che *“Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale”*;

Considerato pertanto che il suddetto regolamento consente agli Stati membri di prevedere, nel 2021 e 2022, impegni annuali per le misure 10.1 e 11 del PSR, inserendo questa modifica nei rispettivi PSR;

Ritenuto necessario utilizzare fin dal 2021 l’opzione di prevedere impegni annuali per le misure 10.1 e 11 del PSR 2014/2020, al fine di evitare la persistenza dei relativi impegni oltre il periodo di competenza del presente periodo di programmazione;

Dato in fatto che per consentire il pagamento degli impegni annuali sulle misure 10.1 e 11 è necessario che la Commissione europea approvi la relativa modifica del PSR;

Atteso tuttavia che il termine per la presentazione delle domande per ottenere gli aiuti di cui alle citate misure 10.1 e 11 è stabilito al 15 maggio 2021, come stabilito dall’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e che tale termine non è modificabile da parte della Regione Liguria;

Considerato che la relativa modifica del PSR, attualmente in corso di predisposizione, potrebbe non essere approvata entro tale data;

Ritenuto tuttavia necessario dare agli agricoltori la possibilità di avviare anche nel 2021 gli impegni di cui alle misure 10.1 e 11 e di ottenere il relativo aiuto, particolarmente importante anche alla luce della crisi di liquidità, connessa alla pandemia da Covid-19, che ha colpito il settore agricolo della Liguria;

Ritenuto quindi necessario e indifferibile consentire la presentazione di nuove domande di aiuto per impegni di durata annuale, a valere sulle misure 10.1 e 11 del PSR, ponendo i relativi pagamenti sotto la condizione che la modifica del PSR, attualmente in corso di predisposizione, si concluda positivamente con l’approvazione da parte dei Servizi della Commissione europea;

Considerato che:

- la presentazione delle domande di conferma a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio di ogni anno;

- nel corrente anno, il termine del 15 maggio corrisponde a un sabato e che pertanto l'effettiva scadenza è automaticamente posticipata, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 640/2014, al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 17 maggio;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure fornite da AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è più necessario l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- per quanto detto sopra l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;
- limitatamente all'azione 10.1.C eventuali proroghe, per giustificati motivi, al termine del 15 maggio 2021 (effettivo 17 maggio 2021) potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Agricoltura;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per gli impegni assunti conformemente alle misure 10.1 e 11 del PSR è prevista una clausola di revisione degli interventi al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo;

Considerato che è necessario:

- utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna approvato con Decreto del Direttore n. 1778 del 13/04/2017;
- sottostare agli obblighi previsti per il 2021 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 e ss. mm. ii.;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A, sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata anno 2021 che saranno a breve approvati con Decreto del Dirigente e resi disponibili;
- per i soli beneficiari della misura 11: sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

Considerato che secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

Ritenuto, inoltre, necessario fornire, in allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle misure 10.1 e 11 per l'anno 2021;

Dato atto che la disponibilità residua di risorse finanziarie sulle pertinenti misure del PSR è ampiamente sufficiente a soddisfare le domande attese per il 2021;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Marketing territoriale;

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per impegni di durata annuale sulle misure 10.1.A, 10.1.B, 10.1.C, 11.1 e 11.2 del PSR 2014/2020;
2. di stabilire che le domande di cui sopra potranno dare luogo a pagamenti a condizione che la relativa modifica del PSR, citata in premessa, si concluda con l'approvazione da parte della Commissione europea;
3. di approvare le "Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di impegno annuale sulle misure 10.1.A, 10.1.B, 10.1.C, 11.1 e 11.2 del PSR 2014/2020", allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria (allegato A);
4. di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
 - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
 - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
 - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine perentorio del 17 maggio 2021, essendo il 15 maggio 2021 un sabato;
 - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 - gli impegni di cui all'allegato alla presente delibera hanno durata annuale;
 - limitatamente all'azione 10.1.C eventuali proroghe, per giustificati motivi, al termine del 15 maggio 2021 (effettivo 17 maggio 2021) potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Agricoltura;
5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti per il 2021 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 e ss. mm. ii;
6. di stabilire che, secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le domande presentate sulle misure 10.1 e 11;

7. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono:
 - alla misura 10.1 devono utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna approvato con Decreto del Direttore n. 1778 del 13/04/2017;
 - alla misura 10.1.A devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata anno 2021 che saranno a breve approvati con Decreto del Dirigente;
 - alla misura 11 sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;
8. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
9. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
11. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni contenute nella DGR n. 862 del 20/9/2016 ed eventuali ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.